Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 84/2026

OGGETTO: Assenza di presupposto impositivo IVAFE per il beneficiario di trust "trasparente" non residente

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente istante (di seguito "*Istante*") è un cittadino statunitense, fiscalmente residente in Italia, a partire dal periodo di imposta.

L'*Istante* è beneficiario di un trust irrevocabile (in seguito "*Trust*") istituito, mediante testamento, dal patrigno (di seguito "*Disponente*"), cittadino statunitense, fiscalmente residente negli Stati Uniti d'America al momento della costituzione del *Trust*.

Il *Trust* è fiscalmente residente negli Stati Uniti, ove adempie regolarmente ai propri obblighi dichiarativi ed è amministrato da un trustee indipendente e professionale, residente negli Stati Uniti d'America (in seguito "*Trustee*").

Il fondo del *Trust* è costituito da un portafoglio finanziario che include quote di fondi monetari esteri, depositate all'estero, azioni e quote di *exchange--traded funds* azionari, emesse da soggetti esteri e depositate all'estero e titoli obbligazionari emessi da enti pubblici statunitensi e depositati all'estero.

L'*Istante* afferma che, secondo l'atto istitutivo del *Trust*:

«- l'Istante non ha alcun diritto alla distribuzione del capitale;

- l'Istante non ha alcun potere decisionale o gestionale in ordine alla gestione o alla destinazione dei beni, né ha alcun potere rispetto al trust anche solo in termini di potenziale influenza nei confronti del Trustee;

- l'Istante ha diritto a ricevere il reddito netto del Trust per tutta la durata della sua vita;

- l'Istante non ha diritto ad indicare chi, dopo di lui, riceverà i redditi o il capitale del Trust, in quanto tutto è già stato determinato dal Disponente».

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte, l'*Istante* qualifica il *Trust* come "*trasparente*" e sé stesso come "*beneficiario individuato*", ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *g--sexies*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Tanto premesso, l'*Istante* chiede di confermare che la propria posizione di beneficiario di un trust trasparente non rientri nell'ambito applicativo dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

L'*Istante* precisa, infine, che non sono oggetto di interpello gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, la cui

applicabilità ai beneficiari residenti di trust trasparenti esteri è pacificamente riconosciuta dalla prassi amministrativa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di non essere tenuto al versamento dell'IVAFE in quanto la propria "*Posizione Beneficiaria*" non rientra nell'ambito applicativo della citata imposta.

Con riferimento alla nozione di prodotti finanziari, l'*Istante* richiama «*quale elemento qualificante la loro "*negoziabilità*", intesa come l'idoneità astratta a formare oggetto di scambio sul mercato dei capitali. Tale caratteristica presuppone, a sua volta, un adeguato grado di "standardizzazione" del relativo schema contrattuale, quale condizione funzionale alla sua diffusione sul mercato. Con riferimento invece alla nozione sub (ii) di "*ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*", secondo il consolidato orientamento della Consob, un'operazione è qualificabile come "*investimento di natura finanziaria*" solo qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: (a) impiego di capitale; (b) aspettativa di un rendimento di natura finanziaria; e (c) assunzione del rischio connesso a tale impiego*».

L'*Istante* sottolinea, inoltre, che «*Il beneficiario* (...) *non è titolare di alcun diritto reale sui beni conferiti in trust, ma riveste una posizione giuridica assimilabile a quella del creditore di una prestazione nell'ambito di un rapporto obbligatorio (quale è la Posizione Beneficiaria dell'Istante). Coerentemente, in conseguenza dell'istituzione del trust da parte del disponente: la titolarità dei beni e dei diritti compresi nel trust fund spetta esclusivamente al trustee, il quale li amministra ed esercita su di essi poteri analoghi a quelli del proprietario, seppur nei limiti e secondo le finalità*

stabilite dall'atto istitutivo; ai beneficiari compete unicamente la titolarità della propria posizione giuridica creditoria, che non si traduce in alcuna titolarità sui beni del trust, ma si sostanzia nella pretesa a una loro gestione conforme all'atto istitutivo e, ove previsto, nella percezione dei redditi da essi prodotti. L'assenza di qualsiasi diritto di natura proprietaria in capo al beneficiario emerge con particolare evidenza in fattispecie quale quella oggetto della presente istanza nelle quali al beneficiario è attribuito il solo diritto alla percezione dei redditi derivanti dai beni compresi nel fondo del Trust, mentre i beni capitali restano destinati, secondo la volontà del disponente, ad altri soggetti».

Nel caso in esame, l'*Istante*:

«(i) non instaura mai un rapporto diretto con i beni in trust;

(ii) non dispone degli stessi in alcun modo;

(iii) non ne ha capacità di movimentazione;

(iv) non ne ha capacità di destinazione, in quanto egli non può nemmeno decidere chi, dopo di lui, beneficerà del capitale del trust o dei relativi redditi.»

L'*Istante*, infine, richiama i chiarimenti forniti, con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, in relazione ai beneficiari di trust opachi, per i quali è stata esclusa la sussistenza del presupposto impositivo dell'IVAFE, vale a dire la proprietà o la titolarità di altro diritto reale e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.

Secondo l'*Istante*, tale impostazione potrebbe essere estesa anche ai beneficiari di trust trasparenti, atteso che, pur mutando il regime di imputazione dei redditi ai fini delle

imposte dirette, non muta la natura della posizione giuridica del beneficiario, il quale non detiene né possiede i prodotti finanziari del *Trust*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che il presente parere esula dalla qualificazione del *Trust* e della "*Posizione Beneficiaria*" dell'*Istante*, che vengono assunte come presupposte secondo la rappresentazione fornita nell'istanza, non essendo oggetto di specifico quesito.

Il primo periodo del comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che «*a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato*».

I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18-*bis*, mediante rinvio ai soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Per effetto di tale rinvio sono soggetti passivi dell'IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate in base all'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, alla quale si rinvia.

L'istituto del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente

seguono uno o più atti dispositivi trasferisce a un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Invero, a seguito dell'istituzione di un trust, la titolarità dei beni e dei diritti compresi nel *trust fund* spetta, esclusivamente, al *trustee* che li amministra esercitando poteri analoghi a quelli del proprietario.

La circolare n. 34/E del 22 ottobre 2022 chiarisce che i beneficiari "*individuati*" residenti di un *trust* estero «*hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero*».

Lo stesso documento di prassi precisa che «*L'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito*.».

Nel caso di specie, il fondo del *Trust* è costituito da un portafoglio finanziario che comprende quote di fondi monetari depositati all'estero; azioni e quote di *exchange-traded funds* azionari, emesse da soggetti esteri e depositate all'estero e titoli obbligazionari emessi da enti pubblici statunitensi e depositati all'estero.

Sulla base di quanto rappresentato, vengono in rilievo le seguenti circostanze:

- l'*Istante* è beneficiario individuato solo ai fini dell'attribuzione di reddito del *Trust* senza avere "*alcun diritto alla distribuzione del capitale*" del medesimo;

- la titolarità dei beni in *Trust* è del *trustee* che li detiene e all'*Istante* non sono attribuiti poteri di gestione dei beni in *Trust*;

- l'*Istante* non instaura alcun rapporto con i beni segregati, né ha poteri dispositivi sugli stessi, tenuto conto che non impiega capitale proprio, né assume alcun rischio in relazione agli investimenti del *Trust*.

Ne consegue che, nel presupposto che l'*Istante* sia titolare esclusivamente del diritto a pretendere i redditi del *Trust* e non detenga, a qualsiasi titolo, i prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità del *trustee* del *Trust*, non è tenuto al versamento dell'IVAFE con riferimento a tali investimenti.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'*Istante* ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)